REGOLAMENTO

RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE

PER LA REGISTRAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA VERIFICA DEI DATI

NELLA SEZIONE "STRUMENTI DIGITALI" DELL'ANPR DA PARTE DEI GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE SPID

IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI ALL'ARTICOLO 3-TER DEL D. LGS. 7 MARZO 2005, n. 82,

adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 24 ottobre 2014

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito "CAD") e, in particolare, l'articolo 64, rubricato "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese" (di seguito "D.P.C.M. SPID"), e, in particolare, l'articolo 4, comma 2;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che modifica il Regolamento (UE) 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale;

VISTO il nuovo articolo 3-ter del CAD, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, rubricato "Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali";

RAVVISATA, alla luce dell'articolo 3-ter, comma 5, ultimo periodo, del CAD, la necessità di assicurare il coordinamento dei gestori dell'identità digitale SPID, individuando le specifiche modalità attuative della nuova disposizione normativa per quanto concerne la federazione SPID, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. SPID;

CONSTASTATA l'operatività delle funzionalità necessarie rese disponibili dal Ministero dell'Interno;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;

l'**Agenzia per l'Italia Digitale** emana il seguente Regolamento.

Articolo 1
Premesse e Oggetto

1. Le Premesse al presente Regolamento ne formano parte integrante e sostanziale.

2. A integrazione del vigente Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, il presente Regolamento individua le specifiche modalità attuative degli obblighi - identificati al successivo articolo 2 del presente Regolamento - posti in capo ai gestori dell'identità digitale SPID (di seguito "Gestori") a norma dell'articolo 3-ter del CAD, al fine di consentire al cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali attraverso il servizio dedicato, reso disponibile sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di cui all'articolo 62 del CAD e denominato "Strumenti digitali" (di seguito anche "Cruscotto ANPR").

Articolo 2
Obblighi posti in capo ai Gestori ai sensi dell'articolo 3-ter del CAD

1. A norma dell'articolo 3-ter del CAD, i Gestori:

   a. registrano e aggiornano costantemente sul Cruscotto ANPR i dati relativi a ciascuna identità digitale dagli stessi rilasciata, come elencati all'articolo 3-ter, comma 3, lettere da a) ad h), del CAD e come meglio dettagliato ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento;

   b. verificano sul Cruscotto ANPR e comunicano al soggetto richiedente, prima del rilascio dell'identità

digitale, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona, come meglio dettagliato al successivo articolo 5 del presente Regolamento.

2. Gli obblighi posti in capo ai Gestori concernono, in una prima fase, unicamente le identità digitali SPID rilasciate a uso personale; le identità SPID a uso professionale saranno integrate in una successiva fase di evoluzione del Cruscotto ANPR.

Articolo 3

Registrazione e aggiornamento dei dati sul Cruscotto ANPR

1. Tramite i servizi API esposti sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD (di seguito "PDND"), i Gestori registrano e aggiornano costantemente sul Cruscotto ANPR il seguente set di dati relativo a ciascuna identità digitale dagli stessi rilasciata dall'avvio della propria attività come Gestore:

   I. tipologia dello strumento digitale, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. a), del CAD: indicazione della tipologia di strumento digitale (identità SPID), da valorizzare con il valore numerico 1;

   II. identificativo dello strumento, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. d), del CAD: codice identificativo univoco dell'identità SPID - spidCode (ai fini del popolamento del campo idCid, valorizzato secondo il formato tecnico alfanumerico del Gestore);

   III. denominazione del soggetto emettitore, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. b), del CAD: ragione o denominazione sociale del Gestore;

   IV. natura del soggetto emettitore, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. c), del CAD: da valorizzare con il valore numerico 1 se pubblico o 2 se privato;

   V. livello di garanzia dello strumento, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. e), del CAD: indicazione del livello di affidabilità associato (1 per Livello 1, 2 per Livello 2, 3 per Livello 3);

   VI. stato dell'identità, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. f), del CAD: indicazione dello stato corrente (0 per valido, comprensivo anche delle identità sospese, 1 per revocato o scaduto);

   VII. riferimenti temporali, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, lett. g) e h), del CAD: data esatta di rilascio e di scadenza nel formato yyyy-mm-dd (ISO 8601).

Articolo 4

Periodicità e modalità di registrazione e aggiornamento dei dati

1. La registrazione e l'aggiornamento dei dati individuati all'articolo precedente non intervengono tramite flussi massivi differiti (batch), bensì rispondono al principio del costante e immediato aggiornamento, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 5, del CAD.

2. In particolare, la registrazione e l'aggiornamento dei dati sul Cruscotto ANPR intervengono, tramite i servizi resi disponibili dal Ministero dell'Interno mediante PDND, come segue:

   a. nuovo rilascio: consiste nel caricamento (*insert*) dei dati identificativi della nuova identità digitale sul Cruscotto ANPR e interviene in *near real time* rispetto all'attivazione dello strumento;

   b. variazioni di stato: al verificarsi di una modifica (*update*) dello stato dell'identità digitale (ad esempio, la revoca su richiesta dell'utente o da parte del Gestore), il Gestore invia la notifica di variazione al Cruscotto ANPR *in near real time* rispetto alla modifica;

   c. variazione del livello di garanzia (*Level of Assurance - LoA*): al verificarsi di una modifica del livello di garanzia, il Gestore comunica la variazione al Cruscotto ANPR in *near real time* rispetto alla modifica, utilizzando la stessa coppia ID ANPR e identificativo univoco dello strumento.

3. Ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 6, del CAD, sulla base della registrazione effettuata dai Gestori, l'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione di un'identità digitale SPID al medesimo riferibile, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del CAD ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 5

Verifica in merito alla preesistenza di identità digitali

1. Al fine di verificare la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona che richiede il rilascio di una nuova identità digitale SPID, i Gestori implementano, nei propri flussi procedurali, una chiamata preventiva ai servizi dedicati di ANPR tramite la PDND, previo utilizzo del template di finalità precompilato centralmente.

2. In particolare, la verifica concerne esclusivamente le identità digitali SPID valide e interviene come di

seguito indicato.

a. Tempistica: il Gestore esegue la verifica obbligatoriamente prima del completamento del rilascio delle credenziali SPID e a valle dell'identificazione certa del richiedente l'identità digitale. Per scongiurare fenomeni di data disclosure, non è consentito anticipare l'invocazione del servizio. Sul punto, trovano applicazione le misure di sicurezza, autorizzazione, tracciamento e controllo degli accessi previste ai sensi delle Linee guida AgID sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

b. Modalità di restituzione: il servizio invocato restituisce unicamente un valore numerico indicante il numero di identità digitali SPID valide già registrate sul Cruscotto ANPR e associate all'ID_ANPR del richiedente, rilasciate da tutti i Gestori attivi compreso il Gestore che ha attivato la verifica, senza alcun dettaglio specifico sulle stesse. Non sono considerate nel computo, pertanto, le identità scadute o revocate.

c. Trasparenza verso l'utente: l'esito di tale verifica è mostrato chiaramente al cittadino sulla schermata di registrazione contestualmente alla verifica stessa o, in alternativa, comunicato tramite e-mail, specificando che la verifica individua le identità digitali ad uso personale valide (comprese le identità eventualmente sospese) rilasciate da tutti i Gestori. L'utente è informato della possibilità di accedere autonomamente alla sezione "Strumenti digitali" dell'ANPR per visualizzare il dettaglio delle identità digitali a lui riferibili.

Articolo 6

Chiavi di interoperabilità e gestione delle anomalie di sistema

1. Nell'ambito dell'interscambio informativo con il Cruscotto ANPR, realizzato per il tramite dei servizi della PDND, fermi restando gli obblighi sostanziali di registrazione, aggiornamento e verifica dei dati, trova applicazione la seguente modalità tecnico-operativa consistente nell'invocazione tramite ID_ANPR: in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 50, comma 2-quater, e 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD, nonché al decreto del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2023, recante "Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici", la chiave primaria di invocazione dei metodi è l'ID_ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza.

Articolo 7

Disciplina della fase di avvio

1. I Gestori completano, entro e non oltre il 30 novembre 2026, le attività necessarie per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-ter del CAD e dal presente Regolamento, contemperando le esigenze connesse alla sicurezza del sistema e le numeriche delle identità digitali gestite.

2. Il processo dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:

   - Fase 1 (Test): caricamento sperimentale di un campione di identità SPID sufficiente a sollecitare le casistiche di test individuate in ambiente di collaudo;

   - Fase 2 (Pre-produzione): popolamento controllato di un set limitato di dati reali in ambiente di produzione chiuso agli utenti per la verifica dei disallineamenti;

   - Fase 3 (Implementazione): implementazione e test dei flussi, completamento del caricamento massivo iniziale e di tutti i dati relativi agli aggiornamenti e avvio della consultazione tramite e-service da parte dei Gestori;

   - Fase 4 (Go live): al completamento della fase precedente da parte di tutti i Gestori, può essere avviata l'apertura del Cruscotto ANPR al cittadino per la fase di consultazione sul portale ANPR.

3. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, AgID effettua controlli e audit periodici sull'osservanza, da parte dei Gestori, del cronoprogramma di cui al comma precedente.

Articolo 8

Protezione dei dati personali

1. Come chiarito all'articolo 3-ter, comma 10, del CAD, la titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'Interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza.

2. Nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, condotta dal Ministero dell'Interno per i trattamenti effettuati in seno al Cruscotto ANPR, sono individuate le sopra richiamate misure tecniche e organizzative, adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché ad assicurare l'esercizio dei diritti dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione

dei dati personali e, in particolare, degli articoli 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. Ai sensi del richiamato articolo 3-ter, comma 10, del CAD, i Gestori sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

4. Per i trattamenti di propria titolarità, i Gestori rendono tempestiva informativa sul trattamento dei dati personali, eventualmente integrando quelle attualmente già rese agli utenti, dando evidenza che i dati relativi allo strumento sono registrati e costantemente aggiornati nella sezione "Strumenti Digitali" dell'ANPR, ai sensi dell'articolo 3-ter del CAD. Le informazioni rese agli utenti dovranno dare evidenza, altresì, che il Cruscotto ANPR rappresenta, al momento, lo stato delle identità digitali rilasciate ad uso personale e non anche di quelle ad uso professionale.

Articolo 9

Vigilanza

1. In caso di mancata registrazione e aggiornamento dei dati nel Cruscotto ANPR, ferme restando le responsabilità dei Gestori nei confronti del cittadino, AgID, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3-ter, comma 5, del CAD.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. In conformità alla normativa vigente e all'evoluzione tecnologica in materia, le specifiche tecniche e le modalità attuative delineate con il presente Regolamento potranno essere soggette a integrazione e aggiornamento, di cui AgID si riserva di dare adeguata e tempestiva comunicazione ai Gestori.

2. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di adozione della determinazione del Direttore Generale che lo approva, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.